

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'ORDINE DEI BIOLOGI
DELLA CAMPANIA E DEL MOLISE
N. 17 DEL 22 FEBBRAIO 2023**

OGGETTO: NOMINA CONSULENTE LEGALE.

Il giorno 22 Febbraio 2023, in presenza/videoconferenza, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise, ritualmente convocato, nella seguente composizione:

1. Prof. Guida Marco	Presidente	<i>Presente</i> ☒ <i>Assente</i> ☐
2. Prof.ssa Piscopo Marina	Vicepresidente	<i>Presente</i> ☒ <i>Assente</i> ☐
3. Dr.ssa Cimmino Carla	Tesoriere	<i>Presente</i> ☒ <i>Assente</i> ☐
4. Dr. Stefanelli Vincenzo	Segretario	<i>Presente</i> ☒ <i>Assente</i> ☐
5. Dr. Amato Felice	Consigliere	<i>Presente</i> ☒ <i>Assente</i> ☐
6. Dr. Arcella Antoniella	Consigliere	<i>Presente</i> ☒ <i>Assente</i> ☐
7. Dr. Cosimato Vincenzo	Consigliere	<i>Presente</i> ☒ <i>Assente</i> ☐
8. Dr. Cozzolino Ciro	Consigliere	<i>Presente</i> ☒ <i>Assente</i> ☐
9. Dr. D'Arena Giovanni	Consigliere	<i>Presente</i> ☒ <i>Assente</i> ☐
10. Dr. Lamberti Duilio	Consigliere	<i>Presente</i> ☒ <i>Assente</i> ☐
11. Dr. Pecoraro Pierluigi	Consigliere	<i>Presente</i> ☒ <i>Assente</i> ☐
12. Dr. Petruzzello Arnolfo	Consigliere	<i>Presente</i> ☒ <i>Assente</i> ☐
13. Dr. Schiavo Luigi	Consigliere	<i>Presente</i> ☒ <i>Assente</i> ☐
14. Dr. Siciliano Mariarosaria	Consigliere	<i>Presente</i> ☒ <i>Assente</i> ☐
15. Dr. Viti Marcella	Consigliere	<i>Presente</i> ☒ <i>Assente</i> ☐

Assume la Presidenza: Prof. Marco Guida

Con l'assistenza del Segretario: Dott. Vincenzo Stefanelli

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio dell'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise a deliberare in ordine all'argomento indicato in oggetto.

Su proposta del Presidente

Premesso che

- con delibera n 02 del 24 Gennaio 2023 è stato deliberato il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e fornitura di importo inferiore alle soglie comunitaria e sul conferimento di incarichi legali e di lavoro autonomo;
- la FNOB ha approvato il predetto regolamento ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. 221/1950;

Rilevato che

- la FNOB, con successiva nota del ..., ha rilevato quanto segue:

“Facendo seguito alla pregressa corrispondenza con cui si è comunicata l'approvazione, ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. 221/1950, dei regolamenti deliberati da codesto Ordine, relativamente a quello per l'affidamento di lavori, servizi e fornitura di importo inferiore alle soglie comunitaria e sul conferimento di incarichi legali e di lavoro autonomo, si segnala che l'art. 1 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 [successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) punto 1) del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108], stabilisce quanto segue:

“1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro

che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di

seguito citato anche come <<decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34>>, fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria>>.

5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

*Il termine del 30 giugno 2023 è stato, poi, prorogato al **31 dicembre 2023** dall'art. 5-quinquies del d.l. 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9.*

Ciò premesso, il regolamento approvato, per come formulato, precluderebbe l'applicazione della norma per affidamenti di importo superiore a € 40.000,00.

Si suggerisce, pertanto, re melius perpensa, di aggiungere, in coda al regolamento, un articolo dal seguente tenore:

<<Art. ... (Disposizione transitoria).

In via transitoria e in deroga alle disposizioni del presente regolamento, fino al termine previsto dall'art. 1, comma 1, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come prorogato dall'art. 5-quinquies del d.l. 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, si procede secondo quanto previsto dal citato art. 1 del d.l. 76 del 2020>>”.

Rilevato che

- con delibera n., 12 del 22 febbraio 2023 il predetto regolamento è stato modificato nel senso indicato dalla FNOB;

Considerato che

- per il funzionamento dell'Ordine è indispensabile un'adeguata consulenza legale, in ragione dei numerosi ambiti di operatività dell'ente e delle complesse problematiche giuridiche sottese a ciascuna attività;

Rilevato che

- per le anzidette finalità è indispensabile avvalersi di specifica consulenza legale nei seguenti ambiti:

a) consulenza in ambito amministrativo, con particolare riguardo all'assistenza nella predisposizione di atti e delibere;

b) consulenza e assistenza in relazione all'istruzione dei procedimenti disciplinari;

Visto

- il Protocollo di Intesa siglato con la FNOB;

Valutata

- la urgente necessità di avvalersi di tale consulenza, tenuto conto che l'Ordine si è costituito per la prima volta nell'ultimo trimestre del 2022 ed è, pertanto, privo di esperienza specifica e di adeguate risorse organizzative;

Considerato che

- all'Ordine sono, tuttavia, demandate fin da subito delicatissime funzioni pubblicistiche; l'art. 1 del d. lgs. C.p.S. 233/1946, infatti, stabilisce che:

“3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:

a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;

b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;

c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;

d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;

e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;

g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;

h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

i) separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispondente professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;

l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro”;

Rilevato che

- l'interesse che si intende soddisfare è quello di una consulenza legale continuativa di alto profilo che consenta di orientare le scelte dell'ente nella maniera più economica, efficace ed efficiente in relazione al quadro normativo di riferimento con rapidità, per tutto il periodo della consiliatura (4 anni);

Considerato che

- appare, dunque, opportuno, stante le ineludibili ragioni di urgenza legate all'avvio di tutte le attività di competenza dell'Ordine, nelle more della costituzione di un proprio Albo dei fornitori, procedere a individuare il consulente legale tra quelli iscritti all'Albo dei fornitori della FNOB che abbia ampia esperienza relativa alle problematiche ordinarie e della professione;

- il profilo più rispondente a tali esigenze è quello dell'avv. Luca Rubinacci, vista la amplissima esperienza maturata dal predetto professionista in materia;

Tenuto conto che

- il compenso annuo può essere quantificato in € 25.000,00, con la conseguenza che il compenso complessivo rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 35 del Regolamento

per l'affidamento di Lavori, Servizi e Forniture di Importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise

Viste

- la legge 24 maggio 1967, n. 396 (*“Ordinamento della professione di biologo”*);
- la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (*“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2018, n. 25, e, in particolare, l'art. 9, comma 3;
- il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (*“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”*);
- il decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018 (*“Ordinamento della professione di biologo”*);
- visto il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (*“Codice dei contratti pubblici”*), e, in particolare, l'art. 36, come modificato dal d. lgs. 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*);
- viste le linee guida n. 4, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del d. lgs. 50/2016;
- visto l'Aggiornamento delle linee guida n. 4, in consultazione *on line* dall'8 settembre 2017, le osservazioni pervenute dagli stakeholder entro il 25 settembre 2017 e il testo finale elaborato all'esito dell'esame dei contributi pervenuti, inviato al Consiglio di Stato per il parere definitivo;
- visto il comunicato del 28 giugno 2017, pubblicato il 13 luglio 2017, con cui il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in riscontro a un quesito posto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ha precisato che *“Nell'adunanza del 28 giugno 2017, il Consiglio dell'Autorità ha ribadito che gli Ordini Professionali hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell'organismo di diritto pubblico. Secondo l'Autorità, pertanto, tale natura giuridica permette di ricondurre gli stessi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 50/2016, ai fini dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*;
- le Linee guida n. 12 per l'Affidamento dei servizi legali, approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

- visto il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” -ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 29 dicembre 2022;
- il “Regolamento per l’affidamento di Lavori, Servizi e Forniture di Importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell’Ordine dei Biologi della Campania e del Molise”;

Tutto ciò premesso

Il proponente	Visto il segretario	Visto ai fini della copertura finanziaria
Il Presidente	Il Consigliere Segretario	Il Consigliere Tesoriere
Prof. Marco Guida	Dott. Vincenzo Stefanelli	Dott.ssa Carla Cimmino

PROPONE

di nominare l’avv. Luca Rubinacci quale consulente legale dell’Ordine dei Biologi della Campania e del Molise per la durata di anni quattro (4) con un compenso annuo di € 25,000,00, oltre spese documentate, iva e cpa;

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Biologi della Campania e del Molise

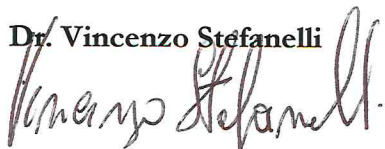
Letta la proposta di deliberazione che precede, con i voti espressi come da verbale dell’odierna seduta

DELIBERA

- di nominare l’avv. Luca Rubinacci quale consulente legale dell’Ordine dei Biologi della Campania e del Molise per la durata di anni quattro (4) con un compenso annuo di € 25,000,00, oltre spese documentate, iva e cpa;
- di inviare la presente delibera agli uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Consigliere Segretario

Dr. Vincenzo Stefanelli



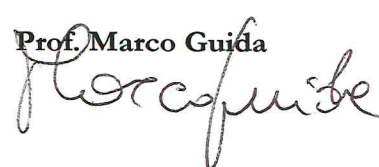
Il Tesoriere

Dr.ssa Carla Cimmino



Il Presidente

Prof. Marco Guida



Via Ponte di Tappia n. 82 - Napoli – 80133
Telefono: 081.9226806

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Presidente

